



ni data 22 maggio 1959 dopo la
 consegna dell'immobile libero da persone e da
 cose ad eccezione di due negozi dei quali uno
 adibito a bar e l'altro a negozio di farmacie-
 re. Nel contratto di compravendita l'Istituto
 si impegna a cedere in fitto ai conduttori dei
 suddetti due negozi due locali nel nuovo edi-
 ficio che l'Istituto avrebbe costruito, ciò solo
 nel caso che i suddetti affittuari avessero
 rilasciato bonariamente i rispettivi negozi
 entro e non oltre la data di liberazione dagli
 inquilini dell'ultimo appartamento dello sta-
 bile compravenduto. Non avendo detti affit-
 tuari lasciati liberi i locali nel tempo sudi-
 cato l'impegno dell'I. M. G. non ha più al-
 cun valore e resteranno quindi all'Istituto
 le vie di legge per sfrattare i due locatari
 a norma della legge 23 maggio 1950, n. 253 (al
 riguardo è da tenere presente che, secondo una
 recente giurisprudenza, il locatore può far ces-
 sare la proroga per eseguire nuove costruzio-
 ni di numero almeno doppio di vani senza che
 sia tenuto a fornire al conduttore, alle condi-
 zioni stabilite dalla sopraindicata legge, al-
 tri locali a meno che questi ultimi non siano